


Bird & Bird

La nuova  
normativa  
sull'ecodesign  
nell'Unione  
Europea

*22 dicembre 2023*



# La nuova normativa sull'ecodesign nell'Unione Europea

In data 4 dicembre 2023 il Parlamento e il Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un **accordo provvisorio sul testo della proposta di Regolamento della Commissione Europea sulla progettazione eco-compatibile per prodotti sostenibili** (*Ecodesign for Sustainable Products Regulation* (ESPR), di seguito il "Regolamento"), che andrà ad abrogare l'attuale Direttiva 2009/125/CE. La proposta era stata pubblicata dalla Commissione Europea il 30 marzo 2022.

La nuova normativa è **volta a garantire l'immissione in commercio e la messa in servizio all'interno dell'Unione Europea di prodotti progettati e realizzati secondo canoni di sostenibilità**, in termini di durabilità, affidabilità, riutilizzabilità, migliorabilità, riparabilità, riciclabilità e facilità di gestione in termini di manutenzione.

Tale obiettivo verrà perseguito, in particolar modo, mediante la previsione di specifiche di progettazione dei prodotti, regole sulla loro etichettatura, norme in tema di "distruzione" di prodotti invenduti nonché l'introduzione di un passaporto digitale del prodotto, oltre alle relative sanzioni in caso di violazione. Il Regolamento inoltre conterrà la disciplina delle dichiarazioni di conformità UE dei prodotti e della marcatura CE.

Il legislatore europeo dovrà ora pronunciarsi formalmente sull'accordo raggiunto affinché il Regolamento possa essere definitivamente adottato ed entrare in vigore. La plenaria del Parlamento Europeo in cui potrebbe aver luogo la votazione è prevista per la primavera del 2024.

\*\*\*

## L'ambito di applicazione del Regolamento

**Il Regolamento si applicherà a quasi tutte le categorie di prodotti**, compresi le loro componenti (ossia, i prodotti destinati a essere incorporati in altri prodotti) e i prodotti intermedi (intendendo per essi i prodotti che richiedono un'ulteriore fase di fabbricazione o trasformazione, come la miscelazione, il rivestimento o l'assemblaggio, per renderli adatti agli utilizzatori finali).

La normativa non sarà invece applicabile a tutti quei prodotti che sono già oggetto di norme relative alla progettazione eco-sostenibile (come, ad esempio, i medicinali, le piante, gli animali e gli alimenti).

## Le specifiche di progettazione e la delega alla Commissione

Il Regolamento introdurrà **un quadro armonizzato per l'elaborazione di specifiche di progettazione ecocompatibile, consistenti in prescrizioni volte a rendere i prodotti più sostenibili sul piano ambientale.**

Le specifiche di progettazione ecocompatibile riguardano, secondo i casi:

- i le **specifiche di prestazione del prodotto**, ossia le specifiche quantitative o non quantitative nonché funzionali del prodotto o connesse ad esso volte a raggiungere un determinato livello di prestazione rispetto a un determinato parametro (ad esempio, durabilità, riciclabilità, facilità di manutenzione etc.); e
- ii gli **obblighi di informazione** a carico degli operatori economici, che saranno pertanto tenuti a predisporre quantomeno un passaporto digitale del prodotto nonché, a seconda dei casi, a fornire

ulteriori informazioni, quali, ad esempio, le modalità di installazione ed uso del prodotto e gli impianti di trattamento in merito allo smaltimento a fine vita dello stesso.

Alla Commissione sarà conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il Regolamento, stabilendo specifiche di progettazione ecocompatibile per ogni categoria di prodotto. Nell'accordo del 4 dicembre 2023 è stato peraltro previsto che, successivamente alla loro adozione, gli Stati Membri avranno a disposizione 18 mesi (o meno, a seconda dei casi e a discrezione della Commissione) per adeguarsi a tali atti delegati.

## Il Passaporto Digitale del prodotto

Prima di essere immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione Europea, i prodotti compresi nell'ambito di applicazione del Regolamento dovranno essere dotati di un **passaporto digitale contenente le informazioni sulla sostenibilità ambientale del singolo prodotto**.

Le informazioni contenute in ciascun passaporto saranno conservate in un apposito "**Registro dei Passaporti dei prodotti**" istituito e mantenuto dalla Commissione, la quale indicherà, con atti delegati, gli specifici requisiti del passaporto per categoria di prodotto (informazioni da includere, modalità di accesso, soggetti autorizzati, etc.).

Inoltre, il **passaporto digitale sarà collegato tramite un vettore di dati** (apposto fisicamente sul prodotto, sull'imballaggio o altra documentazione che accompagna il prodotto) **a un codice identificativo univoco del prodotto**, il quale consiste nella stringa univoca di caratteri che identifica il prodotto e consente il collegamento via web al passaporto digitale del prodotto.

Il passaporto sarà inoltre **liberamente accessibile**, in base ai propri diritti, da parte di tutti i consumatori, gli operatori economici e, più in generale, i soggetti interessati.

Il nuovo sistema permetterà quindi di avere una pronta e più efficiente fruibilità delle specifiche del prodotto oltre che un controllo sulla conformità dello stesso alle prescrizioni della nuova disciplina, nell'ottica di una piena digitalizzazione e trasparenza da parte degli operatori economici coinvolti che dovranno porre attenzione costante all'attività di conservazione e aggiornamento dei dati contenuti nei passaporti digitali dei propri prodotti.

## Distruzione dei prodotti invenduti

Il Regolamento disciplina anche la "**distruzione**" dei **prodotti di consumo invenduti** (intendendo per tale anche il disfarsi dei prodotti come rifiuti), prevedendo **oneri informativi in capo all'operatore economico**, al fine di evitare procedure eccessivamente impattanti sull'ambiente.

In particolare, l'operatore economico che si disfa dei prodotti invenduti comunica le seguenti informazioni su un sito web di libero accesso (o su altro supporto accessibile dal pubblico):

- i il numero di prodotti di consumo invenduti di cui si disfa ogni anno, suddivisi per tipo o categoria di prodotti;
- ii i motivi per cui si è disfatto dei prodotti;
- iii la consegna dei prodotti di cui si è disfatto a fini di preparazione per il riutilizzo, rifabbricazione, riciclaggio, recupero di energia e operazioni di smaltimento (...).

Inoltre, il testo attuale del Regolamento, in esito all'accordo appena raggiunto, prevede – salvo alcune eccezioni - **due divieti di distruzione di prodotti invenduti**, ossia: (i) quando tale operazione risulti di **impatto significativo per l'ambiente** e (ii) in generale in relazione ai **prodotti tessili** e alle **calzature**.

Le previsioni del Regolamento connesse alla distruzione dei prodotti invenduti **non si applicano alle piccole e medie imprese** (in alcuni specifici casi, tuttavia, i divieti di distruzione si applicano anche a tali imprese).

È in ogni caso concesso alla Commissione di introdurre ulteriori divieti ed esenzioni attraverso atti delegati.

## Obblighi per gli operatori economici

Il Regolamento prevede ulteriori obblighi per tutti i soggetti coinvolti nella commercializzazione nell'Unione Europea di un prodotto rientrante nel suo ambito di applicazione.

Tali obblighi vengono distinti a seconda del ruolo del singolo operatore economico nel contesto della commercializzazione di un prodotto. In particolare, il Regolamento impone:

- i ai **fabbricanti**, il rispetto delle previsioni concernenti la progettazione dei prodotti inclusi nel Regolamento e nei relativi atti delegati, la certificazione di conformità UE (che dovrà essere conservata unitamente alla documentazione tecnica relativa al prodotto per almeno 10 anni dell'inizio della commercializzazione dello stesso), la predisposizione del passaporto digitale, l'indicazione di una serie di informazioni sui propri prodotti o sul relativo imballaggio o documenti di accompagnamento (codici identificativi del prodotto; dati di riferimento del fabbricante, istruzioni d'uso, etc.);
- ii agli **importatori**, il controllo sul rispetto delle proprie obbligazioni da parte del fabbricante, il controllo circa la presenza delle informazioni obbligatorie previste dal Regolamento (incluso il passaporto digitale e la necessaria marcatura CE), l'astensione dalla commercializzazione del prodotti ove il prodotto non risultasse conforme alle previsioni del Regolamento, l'indicazione dei propri riferimenti sul prodotto, nonché l'obbligo di fornire le informazioni sulla conformità alle specifiche di progettazione del prodotto importato a seguito di richiesta motivata dell'autorità nazionale competente;
- iii ai **distributori**, il controllo sul rispetto, da parte dell'importatore o del fabbricante del prodotto, delle relative obbligazioni indicate dal Regolamento (incluse quelle relative agli obblighi informativi e alla marcatura CE), nonché l'obbligo di fornire le informazioni in caso di richiesta motivata di documentazione e informazioni dell'autorità nazionale competente;
- iv ai **rivenditori**, di assicurarsi che i consumatori abbiano accesso in modo chiaro e non ingannevole a tutte le informazioni imposte dal Regolamento e dai relativi atti delegati (incluso il passaporto digitale del prodotto), anche nell'ambito delle vendite a distanza.

La normativa prevede altresì degli obblighi generali per tutti gli operatori economici per quanto concerne l'etichettatura dei prodotti, nonché una disciplina uniforme dei mercati e dei motori di ricerca *online*.

A completamento di tale quadro, il Regolamento introduce anche un **sistema di monitoraggio** sul rispetto delle citate prescrizioni, fondato su un potere di controllo riconosciuto alla Commissione (in collaborazione con organismi istituiti a livello nazionale) e alcuni obblighi di comunicazione previsti in capo agli operatori economici, al fine di assicurare la conformità del prodotto alle specifiche indicate negli atti delegati.

# Contatti



*Rita Tardiolo*

Partner

+390230356000  
rita.tardiolo  
@twobirds.com



*Francesca Signorini*

Associate

+390230356000  
francesca.signorini  
@twobirds.com

twobirds.com

Abu Dhabi • Amsterdam • Beijing • Bratislava • Brussels • Budapest • Casablanca • Copenhagen • Dubai  
• Dublin • Dusseldorf • Frankfurt • The Hague • Hamburg • Helsinki • Hong Kong • London  
• Luxembourg • Lyon • Madrid • Milan • Munich • Paris • Prague • Rome • San Francisco • Shanghai  
• Shenzhen • Singapore • Stockholm • Sydney • Warsaw

The information given in this document concerning technical legal or professional subject matter is for guidance only and does not constitute legal or professional advice. Always consult a suitably qualified lawyer on any specific legal problem or matter. Bird & Bird assumes no responsibility for such information contained in this document and disclaims all liability in respect of such information.

This document is confidential. Bird & Bird is, unless otherwise stated, the owner of copyright of this document and its contents. No part of this document may be published, distributed, extracted, re-utilised, or reproduced in any material form.

Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated and associated businesses.

Bird & Bird LLP is a limited liability partnership, registered in England and Wales with registered number OC340318 and is authorised and regulated by the Solicitors Regulation Authority (SRA) with SRA ID497264. Its registered office and principal place of business is at 12 New Fetter Lane, London EC4A 1JP. A list of members of Bird & Bird LLP and of any non-members who are designated as partners, and of their respective professional qualifications, is open to inspection at that address.